

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Ij Croass del Borghet"

L'Associazione sarà iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) a norma di legge; i relativi estremi di iscrizione dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Effettuata l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la denominazione sarà "Ij Croass del Borghet ETS".

L'insegna sociale è rappresentata dalla raffigurazione di un corvo nero in campo bianco contornato dai colori verde e rosso, all'interno del campo bianco la scritta " CROASS DEL BORGHET".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Ivrea, nel rione del Borghetto. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Ulteriori sedi operative e secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione secondo le norme vigenti.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopo e finalità

Lo scopo dell'Associazione è quello di riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo culturale e storico della nostra città, Ivrea, promuovendo ed organizzando manifestazioni culturali, rievocazioni storiche, convegni e spettacoli.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quella sopra indicata, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Agisce per il perseguimento di finalità civiche, solidali, artistiche e di utilità sociale con lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. Per realizzare lo scopo la associazione svolge, a sensi dell'art. 5 D.L. 3 luglio 2017 n. 117 in via esclusiva o principale le attività di interesse generale aventi per oggetto:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali,

Paolo Tirone

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.L.3 luglio 2017 n.117;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.5 de D.L.117 del 3 luglio 2017, purché siano ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe e affini. Opera anche mediante forme di collaborazione e co-progettazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali mediante la stipula di atti e/o convenzioni con enti pubblici e privati per l'erogazione di contributi e/o sussidi per il sostegno delle attività.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione non ha scopo di lucro, non ha alcun indirizzo di carattere sia politico sia religioso.

Art. 5 - Associati

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, versato la quota associativa e coloro la cui domanda di ammissione in seguito verrà accolta dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

I minori di 18 anni possono assumere il titolo di associato solo previo consenso dei loro rappresentanti legali e in assemblea il diritto di voto è esercitato dai legali rappresentanti.



La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa.

Nella domanda di ammissione devono essere dichiarati l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e l'impegno a concorrere nella realizzazione dello scopo.

L'Associazione può respingere la Domanda. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea egli associati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività, se in regola con il pagamento della quota

Art. 6 Diritti degli Associati

Gli Associati, salvo quanto stabilito nel terzo comma dell'art. 5, hanno diritto:

- di eleggere o revocare in Assemblea il Consiglio Direttivo;
- di essere eletti come membri del Consiglio Direttivo;
- di partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno;
- di votare tutti soltanto con un voto a testa;
- di conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività marginali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di approvare il bilancio;
- di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della contabilità;
- di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e di promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- di eleggere quando richiesto dalla legge o revocare l'organo di controllo o della revisione;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 7 - Doveri degli Associati

Gli Associati hanno gli obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le

Paola Tirose

deliberazioni degli organi sociali

b) di versare le quote associative stabiliti dal Consiglio Direttivo

c) di concorrere all'attuazione delle iniziative sociali; ciascuno, peraltro, nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene

d) di tutelare l'immagine ed i beni dell'Associazione ivi compresi i simboli e i marchi

e) di tenere un comportamento compatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Art. 8 - Durata e cessazione del rapporto associativo - esclusione dell'Associato

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Il rapporto associativo cessa:

a) per decesso dell'Associato;

b) per recesso dell'Associato, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero. Il recesso sarà efficace quando la relativa comunicazione sarà stata messa agli atti, operazione questa che deve comunque essere eseguita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di recesso.

c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento del contributo e/o della quota associativa.

d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- persistente e deliberata violazione di obblighi statutari, o regolamentari, o deliberati dall'Assemblea;

- inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;

- comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi tali da screditare il nome o l'immagine dell'Associazione;

- aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, sempre salvo il risarcimento del danno secondo le norme di legge.

I provvedimenti di esclusione e l'eventuale adozione della sanzione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicati all'Associato interessato.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Patrimonio dell'Associazione



Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili acquisiti con tale specifica destinazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con tale specifica destinazione;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Art. 10 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - Quote e contributi degli Associati. Utili e avanzi di gestione.

Le quote di partecipazione degli Associati, decisa ogni anno dal Consiglio Direttivo, non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati, anche in caso di recesso.

Le restituzioni delle somme che gli Associati, i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e gli Associati incaricati di speciali compiti dagli organi sociali, spendessero per conto dell'Associazione avvengono a fronte di idonea documentazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1°) Assemblea;
- 2°) Consiglio Direttivo;
- 3°) Presidente e Vice Presidente;
- 5°) Revisore Unico o Collegio dei Revisori.

Paolo Trasso

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti gli Associati o i loro rappresentanti se minori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente qual volta lo ritenga opportuno o su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta un terzo degli Associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, mediante avviso da far pervenire agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione (tre in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno; deve anche contenere la previsione della seconda convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'assemblea può svolgersi in videoconferenza; in tal caso nel luogo di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante ed il Presidente e l'avviso di convocazione deve contenere le modalità di identificazione, legittimazione, partecipazione a distanza, nonché di intervento e di voto, anche per corrispondenza.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di persona della maggioranza degli Associati con diritto di voto in prima convocazione e in seconda convocazione di qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono in proprio o per delega. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tre quarti degli Associati sia in prima convocazione che in seconda convocazione. In prima ed in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.



Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali e, comunque, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 11;
- alla nomina, scegliendoli tra gli Associati, dei membri del Consiglio Direttivo;
- alle singole iniziative dell'Associazione;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- a ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare un solo associato. Tuttavia nessun Associato può rappresentare più di altri due Associati

Le decisioni prese in Assemblea, ove prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano gli Associati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a novemembri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Il Bano della Croazia, il Presidente dell'Associazione Arancieri Tuchini del Borghetto, il Rettore della Parrocchia di San Grato devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo in veste di uditori, ai soli fini del coordinamento tra le associazioni ed enti attivi nel rione del Borghetto d'Ivrea, non votano né possono essere eletti a cariche sociali.

Paolo Trosone

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o si richiama di almeno due dei suoi membri, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire a tutti i Consiglieri, almeno otto giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario all'uopo nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento di almeno la maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro



unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo provvede a

- organizzare e ad attuare le iniziative dell'Associazione, eseguire le deliberazioni dell'Assemblea,
- definire la quota associativa e gli eventuali contributi da richiedere agli Associati
- provvedere per il funzionamento dell'Associazione,
- predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- proporre all'approvazione dell'Assemblea progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale.

Può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il progetto di bilancio è messo a disposizione degli Associati almeno 15 giorni prima rispetto alla data per la quale è convocata l'Assemblea che lo deve approvare.

Art. 15 - Presidente - Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea a norma dell'art. 13; convoca e presiede il Consiglio Direttivo regolandone lo svolgimento delle riunioni.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e compiti del Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente dimostrati.

Sono rimborsate, se richieste e documentate nonché approvate dal Consiglio, le spese sopportate per specifici incarichi.

Bado Tunesse

Art. 17 - Revisore Unico o Collegio dei Revisori

L'Associazione al superamento dei limiti fissati dall'art. 30 del D.L.3 luglio 2017 n. 117, deve nominare un organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di cui all'art.2397 comma secondo del codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.L.3 luglio 2017 n. 117 l'associazione deve nominare il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 17.3. Qualora il soggetto incaricato del controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo, al superamento dei limiti di legge, esercita la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti sono nominati dall'Assemblea.

L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre esercizi. Il compenso loro spettante viene stabilito all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.

L'organo di controllo e/o il Revisore può essere rinominato senza limiti di mandati.

Art. 18 - Esercizio sociale - bilancio

L'esercizio sociale è annuale e inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Entro i termini di legge il Consiglio Direttivo predispone ed esamina il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio deve essere annualmente approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dell'anno in cui si è chiuso l'esercizio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione sono rimandati a nuovo per l'esercizio successivo. Possono, con apposita delibera assembleare, venire specificatamente destinati al patrimonio.

Art.19 - Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.LGS. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di



eventuali altri organi sociali.

Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e potranno essere visionati dagli aventi diritto.

Art. 20 - Volontariato e attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito.

I volontari devono essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo il decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 21 - Lavoratori

I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua.

L'Associazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

La corresponsione di compensi ad Amministratori e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni a sensi del comma 3 art. 8 D.L.117/2017 è considerata distribuzione indiretta di utili e quindi vietata

Roberto Tironi

per legge.

Art. 22 - Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza di cui all'art. 13, dall'Assemblea degli Associati, che deve anche nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri.

L'Associazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo dalla liquidazione ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio RuntS.

Art. 23 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.

Paolo Trosso

